Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 187 del 12 agosto 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 185

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Nuova Fortuna S.p.a.». (Decreto n. 53248).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Marche (23.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.01.2010, relativo alla società NUOVA FORTUNA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (12.02.2010), Toscana (12.04.2010), Marche (05.03.2010) ed Emilia Romagna (29.01.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società NUOVA FORTUNA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda NUOVA FORTUNA SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Ancona (AN), Firenze (FI), Carpi (MO), Piacenza (PC) e Roma (RM), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.01.2010, in favore di un numero massimo di 63 unità lavorative, della società NUOVA FORTUNA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Ancona (AN) – 38 lavoratori;
- Firenze (FI) – 10 lavoratori;
- Carpi (MO) – 4 lavoratori;
- Piacenza (PC) – 10 lavoratori;
- Roma (RM) – 1 lavoratori;

per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.094.514,12 (unmilionenovantaquattromilacinquecentoquattordici/12).

Matricola INPS: 0304423877

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.094.514,12 (unmilionenovantaquattromilacinquecentoquattordici/12), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09420

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Prima S.r.l.». (Decreto n. 53251).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Puglia (16.04.2009) e Liguria (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.02.2010, relativo alla società PRIMA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Puglia (16.02.2010) e Liguria (10.03.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società PRIMA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PRIMA SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Taranto (TA) e Genova (GE), per il periodo dal 18.01.2010 al 17.01.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.02.2010, per il periodo dal 18.01.2010 al 17.01.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della società PRIMA SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Taranto (TA) – 1 lavoratore;
- Genova (GE) – 6 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 122.005,03 (centoventiduemilacinque/03).

Matricola INPS: 7802045822

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 122.005,03 (centoventiduemilacinque/03), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09421

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Ilva S.p.a.». (Decreto n. 53163).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria (29.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 48305, del 17.11.2009, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dall'08.08.2009 al 31.12.2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 09.07.2009, in favore di un numero massimo di 550 unità lavorative della società ILVA SPA, unità di Cornigliano (GE);

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.02.2010, relativo alla società ILVA SPA, unità di Genova (GE), con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in

deroga alla vigente normativa e con il quale la Regione Liguria si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ILVA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ILVA SPA, in favore di 550 unità lavorative dipendenti presso la sede di Genova (GE) per il periodo dall'01.01.2010 al 31.08.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.02.2010, in favore di un numero massimo di 550 unità lavorative, della società ILVA SPA, dipendenti presso la sede di Genova (GE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.08.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dall'08.08.2010 al 31.08.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.440.555,00 (seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00).

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 6.440.555,00 (seimilioniquattrocentoquarantamila-cinquecentocinquantacinque/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09422

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tessival Sud S.r.l.». (Decreto n. 53166).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Campania (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 46453, del 07/07/2009, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 05.05.2009 al 31.12.2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 30.04.2009, in favore di un numero massimo di 272 unità lavorative della società TESSIVAL SUD SRL, unità di Airola (Benevento);

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 09.02.2010, relativo alla società TESSIVAL SUD SRL, unità di Airola (Benevento), con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale,

in deroga alla vigente normativa e con il quale la Regione Campania si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TESSIVAL SUD SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TESSIVAL SUD SRL, in favore di 272 unità lavorative dipendenti presso la sede di Airola (Benevento) per il periodo dall'01.01.2010 al 31.01.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09.02.2010, in favore di un numero massimo di 272 unità lavorative, della società TESSIVAL SUD SRL, dipendenti presso la sede di Airola (Benevento), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.01.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 397.957,76 (trecentonovantasettemilanovecentocinquantasette/76).

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 397.957,76 (trecentonovantasettemilanovecentocinquantasette/76), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09423

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Gruppo Centralmotor S.p.a.». (Decreto n. 53252).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Umbria (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.01.2010, relativo alla società GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (08.03.2010) e Umbria (05.03.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di:

- Terni (TR) – 61 lavoratori;
- Rieti (RI) – (Str Maratta Bassa) - 19 lavoratori;
- Rieti (RI) – (Lungovelino Olivieri) - 14 lavoratori.

per il periodo dal 19.01.2010 al 18.09.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.01.2010, per il periodo dal 19.01.2010 al 18.09.2010, in favore di un numero massimo di 94 lavoratori della società GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Terni (TR) – 61 lavoratori;
- Rieti (RI) – (Str Maratta Bassa) - 19 lavoratori;
- Rieti (RI) – (Lungovelino Olivieri) - 14 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 25%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 272.833,12 (duecentosettantaduemilaottocentotrentatre/12).

Matricola INPS Terni: 8002038661

Matricola INPS Rieti: 6900783663

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 272.833,12 (duecentosettantaduemilaottocentotrentatre/12), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09424

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Co.Pro.B. S.C.A.». (Decreto n. 53165).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.01.2010, relativo alla società CO.PRO.B. S.C.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota con la quale la Regione Emilia Romagna (29.01.2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CO.PRO.B. S.C.A., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CO.PRO.B. S.C.A., in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Ostellato (FE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società CO.PRO.B. S.C.A, dipendenti presso la sede di Ostellato (FE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 438.924,00 (quattrocentotrentaottomilanovecentoventiquattro/00).

Matricola INPS: 2902554117 - 2902689079

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 438.924,00 (quattrocentotrentaottomilanovecentoventiquattro/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09425

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Soglia Hotel Group S.r.l.». (Decreto n. 53244).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Veneto (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Basilicata (23.04.2009) e Sicilia (22.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.01.2010, relativo alla società SOGLIA HOTEL GROUP SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (02.03.2010), Lazio (12.02.2010), Veneto (05.02.2010), Puglia (27.01.2010), Basilicata (02.02.2010) e Sicilia (presente all'accordo del 26.01.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SOGLIA HOTEL GROUP SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SOGLIA HOTEL GROUP SRL, in favore di n. 268 lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI), Roma (RM), Verona (VR), Scanzano Jonico (MT), Carovigno (BR) e Calatabiano (CT), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.01.2010, in favore di un numero massimo di 268 unità lavorative, della società SOGLIA HOTEL GROUP SRL, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, così suddivisi:

- Milano (MI) – 75 lavoratori;
- Roma (RM) – 136 lavoratori;
- Verona (VR) – 14 lavoratori;
- Scanzano Jonico (MT) – 27 lavoratori;
- Carovigno (BR) – 9 lavoratori;
- Calatabiano (CT) – 7 lavoratori.

A valere sulle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.705.265,28 (quattromilionisettecentocinquemiladuecentosessantacinque/28).

Matricola INPS aziendale: 9010342852
Matricola INPS aziendale Milano (MI): 4971358328
Matricola INPS aziendale Roma (RM): 7052903143
Matricola INPS aziendale Verona (VR): 9010342852
Matricola INPS aziendale Scanzano Jonico (MT): 4702360479
Matricola INPS aziendale Carovigno (BR): 1603922425
Matricola INPS aziendale Calatabiano (CT): 2109582896
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo del presente decreto, pari ad euro 4.705.265,28 (quattromilionisettecentocinquemiladuecentosessantacinque/28), graverà sulle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09426

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Labor S.r.l.». (Decreto n. 53243).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.02.2010, relativo alla società LABOR SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota con la quale la Regione Puglia (09.02.2010), si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LABOR SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LABOR SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Casarano (LE), per il periodo dal 02.01.2010 all'01.01.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.02.2010, in favore dei lavoratori della società LABOR SRL, dipendenti presso lo stabilimento di Casarano (LE), per numero massimo di:

- 119 unità lavorative - per il periodo dal 02.01.2010 al 31.05.2010;
- 120 unità lavorative - per il periodo dall'01.06.2010 all'01.01.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.103.041,48 (duemilionicentotremilaquarantauno/48).

Matricola INPS: 4106738494

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 2.103.041,48 (duemilionicentotremilaquarantauno/48), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09427

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Bianchi Mare' S.p.a.». (Decreto n. 53253).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.01.2010, relativo alla società BIANCHI MARE' SPA, con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (05.02.2010) e Lombardia (15.02.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BIANCHI MARE' SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BIANCHI MARE' SPA, in favore di 32 unità lavorative (di cui 3 unità in prima concessione e 29 unità in prima proroga) dipendenti presso le sedi di Caronno Pertusella (VA) e Padova (PD), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.01.2010, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative, della società BIANCHI MARE' SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Caronno Pertusella (VA) – 2 lavoratori (la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 35%);
- Padova (PD) – 1 lavoratore (la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 20%);

per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.801,36 (quindicimilaottocentouno/36).

Matricola INPS: 8702568914

Pagamento diretto: SI

ART. 2

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.01.2010, in favore di un numero massimo di 29 unità lavorative, della società BIANCHI MARE’ SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Caronno Pertusella (VA) – 26 lavoratori (di cui per un numero massimo di 10 lavoratori la contrazione dell’orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 35%).
- Padova (PD) – 3 lavoratori;

per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% secondo il seguente schema:

<u>VENETO</u>

- 1 lavoratore per il periodo dal 06/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 10/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 15/07/2010 al 31/12/2010;

LOMBARDIA

- 7 lavoratori per il periodo dall'01/06/2010 al 31/12/2010;
- 8 lavoratori per il periodo dall'01/06/2010 al 31/12/2010 (la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 35%);
- 3 lavoratori per il periodo dall'01/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dall'03/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 06/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 07/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 10/07/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 29/07/2010 al 31/12/2010 (la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 35%);
- 1 lavoratore per il periodo dal 15/10/2010 al 31/12/2010;
- 1 lavoratore per il periodo dal 26/10/2010 al 31/12/2010 (la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 35%);
- 1 lavoratore per il periodo dal 20/11/2010 al 31/12/2010;

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 391.439,72 (trecentonovantaunomilaquattrocentotrentanove/72).

Matricola INPS: 8702568914

Pagamento diretto: SI

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 407.241,08 (quattrocentosettemiladuecentoquarantauno/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09428

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Cesare Fremura S.r.l.». (Decreto n. 53254).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Toscana (16.04.2009) e Liguria (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.01.2010, relativo alla società CESARE FREMURA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Toscana (in accordo) e Liguria (10.03.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CESARE FREMURA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CESARE FREMURA SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Livorno (LI) e Genova (GE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.01.2010, in favore di un numero massimo di 13 unità lavorative dipendenti della società CESARE FREMURA SRL, presso gli stabilimenti di:

- Livorno (LI) – 11 lavoratori;
- Genova (GE) – 2 lavoratori;

per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010,

Per un numero massimo di 6 lavoratori dipendenti presso la sede di Livorno (LI) la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 175.569,60 (centosettantacinquemilacinquecentosessantanove/60).

Matricola INPS Livorno (LI): 4200026802

Matricola INPS Genova (GE): 3411119743

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 175.569,60 (centosettantacinquemilacinquecentosessantanove/60), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09429

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Electa S.p.a.». (Decreto n. 53250).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Sardegna (29.04.2009) e Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010, relativo alla società ELECTA SPA, unità di Milano (MI) e Sassari (SS), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Sardegna e Lombardia si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ELECTA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda

ELECTA SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) e Sassari (SS), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo di 363 unità lavorative, della società ELECTA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 155 lavoratori dall'01.04.2010 al 31.12.2010;
- Sassari (SS) – 208 lavoratori dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i seguenti periodi:

- Dall' 01.04.2010 al 31.12.2010 per i 155 lavoratori di Milano (MI);
- Dal 17.04.2010 al 31.12.2010 per i 208 lavoratori di Sassari (SS).

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.539.668,92 (cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92).

Matricola INPS: 7050536831

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 5.539.668,92 (cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09430

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Italia Zuccheri S.p.a.». (Decreto n. 53164).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna (16.04.2009) e Veneto (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.01.2010, relativo alla società ITALIA ZUCCHERI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (29.01.2010) e Veneto (05.02.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ITALIA ZUCCHERI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ITALIA ZUCCHERI SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Finale Emilia (MO), Porto Viro (RO) e Pontelongo (PD), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 70 unità lavorative, della società ITALIA ZUCCHERI SPA, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, così suddivisi:

- Finale Emilia (MO) – 39 lavoratori;
- Porto Viro (RO) – 23 lavoratori;
- Pontelongo (PD) – 8 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.228.987,20 (unmilioneduecentoventiottomilanovecentoottantasette/20).

Matricola INPS:1314062740

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.228.987,20 (unmilioneduecentoventiottomilanovecentoottantasette/20), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09431

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tessitura Monti S.p.a.». (Decreto n. 53249).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Veneto (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.01.2010, relativo alla società TESSITURA MONTI SPA, con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e con il quale la Regione Veneto si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%);

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TESSITURA MONTI SPA, in favore di 195 unità lavorative dipendenti presso la sede di Maserada sul Piave (TV) - di cui 42 unità in prima concessione (periodo

dall'01.02.2010 al 31.12.2010) e 153 unità in prima proroga (periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.01.2010, in favore di un numero massimo di 42 unità lavorative, della società TESSITURA MONTI SPA, dipendenti presso la sede di Maserada sul Piave (TV), per il periodo dall'01.02.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 668.869,74 (seicentosessantaottomilaottocentosessantanove/74).

Matricola INPS: 8400969868

Pagamento diretto: SI

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.01.2010, in favore di un numero massimo di 153 unità lavorative, della società TESSITURA MONTI SPA, dipendenti presso la sede di Maserada sul Piave (TV), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 09/02/2010 al 31/12/2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.594.263,41 (duemilionicinquecentonovantaquattromiladuecentosessantatre/41).

Matricola INPS: 8400969868

Pagamento diretto: SI

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.263.133,15 (tremilioniduecentosessantatremilacentotrentatre/15), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09432

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Valtellina S.p.a.». (Decreto n. 53167).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009) e Puglia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.02.2010, relativo alla società VALTELLINA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Campania (22.02.2010) e Puglia (16.02.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VALTELLINA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VALTELLINA SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Avellino (AV), Marcianise (CE), Monopoli (BA), Latiano (BR) e Lecce (LE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori della società VALTELLINA SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Avellino (AV), Marcianise (CE), Monopoli (BA), Latiano (BR) e Lecce (LE), per numero massimo di:

- 103 unità lavorative - per il periodo dall'01.01.2010 al 31.07.2010;
- 82 unità lavorative - per il periodo dall'01.08.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009 sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.654.743,48 (unmilioneseicentocinquantaquattromilasettecentoquarantatre/48).

Matricola INPS: 1201400154

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.654.743,48 (unmilioneseicentocinquantaquattromilasettecentoquarantatre/48), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09433

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Leagas Delaney Italia S.r.l.». (Decreto n. 53169).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Lazio (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 15.10.2009, relativo alla società LEAGAS DELANEY ITALIA SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (02.03.2010) e Lazio (06.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LEAGAS DELANEY ITALIA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LEAGAS DELANEY ITALIA SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma (RM) e Milano (MI), per il periodo dal 19.10.2009 al 18.10.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 15.10.2009, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative della società LEAGAS DELANEY ITALIA SRL, così suddivise:

- Roma (RM) – 4 lavoratori;
- Milano (MI) – 14 lavoratori;

per il periodo dal 19.10.2009 al 18.10.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà fino ad un massimo dell'80%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 252.024,84 (duecentocinquantaduemilaventiquattro/84).

Matricola INPS: 7041421164

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 252.024,84 (duecentocinquantaduemilaventiquattro/84), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09434

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Happy Tour S.r.l.». (Decreto n. 53246).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Liguria (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 25.11.2009, relativo alla società HAPPY TOUR SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Liguria (10.03.2010), Lombardia (18.01.2010) e Piemonte (14.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società HAPPY TOUR SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda HAPPY TOUR SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino (TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 25.11.2009, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società HAPPY TOUR SRL, dipendenti presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino (TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 664.454,32 (seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32).

Matricola INPS: 0203757646

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 664.454,32 (seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09435

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Co.Ge.Fr.In S.p.a.». (Decreto n. 53247).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 04.11.2009, relativo alla società CO.GE.FR.IN SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (02.12.2009) ed Emilia Romagna (13.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CO.GE.FR.IN SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CO.GE.FR.IN SPA in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Bologna (BO) e Verona (VR), per il periodo dal 05.11.2009 al 04.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 04.11.2009, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative della società CO.GE.FR.IN SPA, così suddivise:

- Bologna (BO) – 23 lavoratori;
- Verona (VR) – 5 lavoratori;

per il periodo dal 05.11.2009 al 04.11.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72).

Matricola INPS: 1304036878

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 244.628,72 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiotto/72), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A09436

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Barsanti Trasporti S.r.l.». (Decreto n. 53168).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Campania (16.04.2009) e Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 10 dicembre 2009, relativo alla società BARSANTI TRASPORTI SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010), Toscana (26.02.2010), Puglia (13.01.2010), Campania (07.01.2010) e Calabria (11.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BARSANTI TRASPORTI SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BARSANTI TRASPORTI SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Trucazzano (MI), Sesto Fiorentino (FI), Rende (CS), Marcianise (CE) e Lecce (LE), per il periodo dal 10.12.2009 al 09.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,

convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 10.12.2009, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative della società BARSANTI TRASPORTI SRL, per il periodo dal 10.12.2009 al 09.12.2010, per i lavoratori così suddivisi:

- Trucazzano (MI) – 1 lavoratore;
- Sesto Fiorentino (FI) – 3 lavoratori;
- Rende (CS) – 1 lavoratore;
- Marcianise (CE) – 1 lavoratore;
- Lecce (LE) – 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84).

Matricola INPS: 0902854723

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09437

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-150) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00